Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 aprile 1962** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

1962

(2424)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1692.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1960, n. 1890, concernente la ripartizione dei quattro posti di professore di ruolo istituiti con la legge 26 dicembre 1960, n. 1581.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 dicembre 1960, n. 1581;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1960, n. 1890, con il quale sono stati assegnati alle Università i quattro posti di professore di ruolo istituiti con la legge sopra indicata;

Considerato che la Facoltà di Lettere e filosofia della Università di Napoli ha ritenuto di non poter avvalersi della cattedra di Letteratura anglo-americana assegnata col decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1960, n. 1890;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1960, n. 1890, citato nelle premesse, è modificato nel senso che la cattedra attribuita alla Università di Napoli, viene invece assegnata all'Istituto superiore orientale di Napoli, perchè sia destinata all'insegnamento di Letteratura nord-americana, con effetto dallo anno accademico 1961-62.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. 1693.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo, in frazione Cerchiate del comune di Pero (Milano).

N. 1693. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 21 giugno 1958, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo, in frazione Cerchiate del comune di Pero (Milano), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa, e la Chiesa medesima viene autorizzata ad accettare una donazione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1962, n. 144.

Destinazione, per l'anno accademico 1961-62, dei centoventi nuovi posti di professore di ruolo universitario istituiti con la legge 5 marzo 1961, n. 158.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1961, n. 302, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, n. 1035, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1961-62, i centoventi nuovi posti di professore di ruolo istituiti, con la legge 5 marzo 1961, n. 158, per l'anno accademico medesimo;

Visto il verbale dell'adunanza del 6 novembre 1961 della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, nella quale la Facoltà stessa ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole, con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1961, n. 302, per l'insegnamento di Clinica otorinolaringoiatrica, venga trasferito all'insegnamento di Anatomia topografica;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di medicina e chirurgia;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1961, n. 302, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, n. 1035, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli viene assegnato, con effetto dall'anno accademico 1961-62, ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 158, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Anatomia topografica, anzichè per l'insegnamento di Clinica otorinolaringoiatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1962

GRONCHI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1962, n. 145.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Giuseppe Borghi » di Bibbiena (Arezzo).

N. 145. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Giuseppe Borghi » di Bibbiena (Arezzo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1962, n. 146.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Terra di lavoro, con sede in Caserta.

N. 146. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Terra di lavoro, con sede in Caserta, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1962.

Approvazione del piano tecnico n. 3/60 C presentato dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda, concernente il nuovo assetto amministrativo dei servizi telefonici nei settori di Brescia e Sarezzo del distretto di Brescia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società interregionale piemontese e lombarda per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda in data 18 luglio 1960 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 3/60 *C* relativo al nuovo assetto telefonico dei settori di Brescia e Sarezzo appartenenti al distretto di Brescia, all'automatizzazione integrale dei medesimi settori, nonchè ad ampliamenti nelle centrali automatiche esistenti;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si è reso necessario dare ai settori di Brescia e Sarezzo del distretto di Brescia un nuovo assetto amministrativo ai servizi telefonici istituendo le reti appresso indicate ed eseguire l'automatizzazione integrale degli impianti telefonici nei due settori medesimi con ampliamenti nelle centrali automatiche esistenti:

1) *Settore di Brescia*:

a) Reti monocomunali, estesa ciascuna al territorio del Comune omonimo:

Brescia, Bagnolo M., Bedizzole, Botticino, Bovezzo, Castegnato, Castenedolo, Collebeato, Concesio, Ospitaletto, Rodengo e Travagliato;

b) Reti pluricomunali, estesa ciascuna ai territori dei Comuni appresso indicati:

Borgosatollo, comprendente i comuni di: Borgosatollo, Monterone, San Zeno;

Flero, comprendente i comuni di: Flero, Castel Mella, Poncarale;

Gussago, comprendente i comuni di: Gussago, Cellatica;

Nave, comprendente i comuni di: Nave, Caino;

Nuvolento, comprendente i comuni di: Nuvolento, Nuvolera, Paitone, Serle;

Passirano, comprendente i comuni di: Passirano, Monticelli B., Ome, Paderno F.;

Prevalle, comprendente i comuni di: Prevalle, Calvagese;

Rezzato, comprendente i comuni di: Rezzato, Mazzano;

Roncadelle, comprendente i comuni di: Roncadelle, Torbole, Casaglia;

2) *Settore di Sarezzo*:

a) Reti monocomunali, estesa ciascuna al territorio del Comune omonimo:

Gardone V. T. e Lumezzane;

b) Reti pluricomunali, estesa ciascuna ai territori dei Comuni appresso indicati:

Sarezzo, comprendente i comuni di: Sarezzo, Villa Carcina;

Marcheno, comprendente i comuni di: Marcheno, Lodrino;

Polaveno, comprendente i comuni di: Polaveno, Brione;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 3/60 *C*, presentato dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda, concernente il nuovo assetto amministrativo dei servizi telefonici nei settori di Brescia e Sarezzo del distretto di Brescia con l'istituzione delle reti urbane sotto elencate, nonchè l'automatizzazione integrale degli impianti nei due settori medesimi con ampliamenti nelle centrali automatiche esistenti:

1) *Settore di Brescia*:

a) Reti monocomunali, estesa ciascuna al territorio del Comune omonimo:

Brescia, Bagnolo M., Bedizzole, Botticino, Bovezzo, Castegnato, Castenedolo, Collebeato, Concesio, Ospitaletto, Rodengo e Travagliato;

b) Reti pluricomunali, estesa ciascuna ai territori dei Comuni appresso indicati:

Borgosatollo, comprendente i comuni di: Borgosatollo, Montirone, San Zeno;

Flero, comprendente i comuni di: Flero, Castel Mella, Poncarale;

Gussago, comprendente i comuni di: Gussago, Cellatica;

Nave, comprendente i comuni di: Nave, Caino;

Nuvolento, comprendente i comuni di: Nuvolento, Nuvolera, Paitone, Serle;

Passirano, comprendente i comuni di: Passirano, Monticelli B., Ome, Paderno F.;

Prevalle, comprendente i comuni di: Prevalle, Calvagese;

Rezzato, comprendente i comuni di: Rezzato, Mazzano;

Roncadelle, comprendente i comuni di: Roncadelle, Torbole, Casaglia;

2) *Settore di Sarezzo*:

a) Reti monocomunali, estesa ciascuna al territorio del Comune omonimo:

Gardone V. T. e Lumezzane;

b) Reti pluricomunali, estesa ciascuna ai territori dei Comuni appresso indicati:

Sarezzo, comprendente i comuni di: Sarezzo, Villa Carcina;

Marcheno, comprendente i comuni di: Marcheno, Lodrino;

Polaveno, comprendente i comuni di: Polaveno, Brione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1962

Il Ministro: SPALLINO

(2353)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1962.

Approvazione del piano tecnico n. 8/61 presentato dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda concernente il nuovo assetto amministrativo dei servizi telefonici nei due settori di St. Vincent e Valtournanche del distretto di St. Vincent.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società interregionale piemontese e lombarda per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda in data 5 giugno 1961, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 8/61 relativo al nuovo assetto telefonico dei due settori di St. Vincent e Valtournanche appartenenti al distretto di St. Vincent, all'automatizzazione integrale dei medesimi settori, nonchè ad ampliamenti nelle centrali automatiche esistenti;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerati che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario dare ai due settori di St. Vincent e Valtournanche del distretto di St. Vincent un nuovo assetto amministrativo ai servizi telefonici istituendo le reti appresso indicate ed eseguire l'automatizzazione integrale degli impianti telefonici nei settori medesimi con ampliamenti nelle centrali automatiche esistenti:

1) *Settore di St. Vincent*:

a) Rete urbana di St. Vincent, comprendente i comuni di: St. Vincent, Chatillon, Emarese, Montjovet, Pontey;

b) Rete urbana di Antey St. André, comprendente i comuni di: Antey, St. André, Chamois, La Magdeleine, Torgnon;

c) Rete urbana di Chambave, comprendente i comuni di: Chambave, St. Denis, Verrayes;

2) *Settore di Valtournanche*:

Rete urbana di Valtournanche, comprendente il Comune omonimo.

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 8/61, presentato dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda concernente il nuovo assetto amministrativo dei servizi telefonici nei due settori di St. Vincent e Valtournanche del distretto di St. Vincent, con l'istituzione delle reti urbane sotto elencante, nonchè l'automatizzazione integrale nei due medesimi settori con ampliamenti nelle centrali automatiche esistenti:

1) *Settore di St. Vincent*:

a) Rete urbana di St. Vincent, comprendente i comuni di: St. Vincent. Chatillon, Emarese, Montjovet, Pontey;

b) Rete urbana di Antey St. André, comprendente i comuni di: Antey St. André, Chamois, La Magdeleine, Torgnon;

c) Rete urbana di Chambave, comprendente i comuni di Chambave, St. Denis, Verrayes.

2) *Settore di Valtournanche*:

Rete urbana di Valtournanche, comprendente il Comune omonimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1962

Il Ministro: SPALLINO

(2354)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1962.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, modificato con il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2344, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 1089, riguardante il conferimento della personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano;

Visto il regio decreto 29 marzo 1934, n. 512, modificato con regio decreto 18 maggio 1936, n. 1095, che approva lo statuto dell'Istituto medesimo;

Ritenuta la necessità di costituire il Collegio dei revisori dei conti del detto Istituto, per l'esercizio finanziario 1962;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dall'Associazione cotoniera italiana;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1962, è composto come segue:

Morgetano dott. Fernando, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Ferrante dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Laudi cav. Edgardo, in rappresentanza degli industriali cotonieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1962

Il Ministro: COLOMBO

(2372)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1962.

Revoca del decreto di nomina del segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454. convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'« Ente autonomo per le fiere di Verona » ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298 che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1962, con il quale il dott. Graziano Gallo è stato nominato segretario generale dell'Ente predetto;

Vista la lettera n. 1320, in data 13 marzo 1962, con la quale il vice presidente dell'Ente, ha chiesto la revoca del predetto decreto di nomina, non avendo il dottor Gallo. per sopraggiunti motivi di famiglia, accettato l'incarico;

Decreta:

E' revocato il decreto 2 febbraio 1962 relativo alla nomina del dott. Graziano Gallo a segretario generale dell'« Ente autonomo per le fiere di Verona ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1962

Il Ministro: COLOMBO

(2321)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1962.

Conferma in carica dei vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visti il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica allo Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano, ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Vista la lettera R. 3239 in data 14 marzo 1962, con la quale il presidente dell'Ente predetto, ai sensi dello

art. 5 dello statuto, ha proposta la conferma nella carica di vice presidente dei signori dott. Giuseppe Eugenio Luraghi ed avv. Dionigi Pavesi;

Decreta:

I signori dott. Giuseppe Eugenio Luraghi ed avvocato Dionigi Pavesi sono confermati nella carica di vice presidente dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1962

Il Ministro: COLOMBO

(2296)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1962.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 27 novembre 1961, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dell'Ente stesso;

Vista la lettera 6 marzo 1962, n. 71/01740, con la quale il Ministero degli affari esteri ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio, il consigliere di ambasciata Luigi Bolla, in sostituzione del consigliere di ambasciata Fabrizio Fabbricotti, destinato all'estero;

Decreta:

Il consigliere di ambasciata Luigi Bolla è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del consigliere di ambasciata Fabrizio Fabbricotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1962

Il Ministro: COLOMBO

(2320)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1962.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del mediterraneo - Campionaria in Palermo », 28 febbraio 1957, n. 479, che ne ha approvato lo statuto, 23 dicembre 1958, n. 1271, e 1° novembre 1960, n. 1615 contenenti modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1960, concernente la nomina, per un triennio, dal Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 2 novembre 1961, n. 17944, con la quale la Confederazione nazionale coltivatori diretti ha designato, quale rappresentante della Federazione regionale dei coltivatori diretti della Sicilia, nel predetto Consiglio il prof. Antonino Di Giovanni, in sostituzione dell'on. Isidoro Bombonati, dimissionario;

Decreta:

Il prof. Antonino Di Giovanni è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del mediterraneo - Campionaria in Palermo », in rappresentanza della Federazione regionale dei coltivatori diretti della Sicilia, in sostituzione dell'on. Isidoro Bombonati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1962

Il Ministro: COLOMBO

(2319)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia intercontinentale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Intercontinentale » Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni particolari di polizza, presentato dalla « Intercontinentale » Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa C6, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilità se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa R5 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa R7 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa M6/i, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato qualora l'una e l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa M3/i, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa M9/i, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili a rate mensili posticipate, dalla morte o dal riconoscimento della invalidità dell'assicurato qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa M10/i, relativa all'assicurazione a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili a rate mensili posticipate, dalla morte o dal riconoscimento della invalidità dell'assicurato qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo;

Opzione per la conversione in rendita del capitale a scadenza per le forme di tipo misto e termine fisso;

Condizioni particolari per l'assicurazione complementare di invalidità.

Roma, addì 4 aprile 1962

Il Ministro: COLOMBO

(2350)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1962.
Lotta contro la peronospora tabacina.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Ritenuta la necessità di contenere la diffusione della peronospora tabacina e di intensificare la repressione nelle zone infette;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro la peronospora tabacina è resa obbligatoria nei semenzai e nelle colture di nicotiana di tutto il territorio della Repubblica.

Art. 2.

La lotta — da eseguirsi a cura ed a spese degli agricoltori interessati — sarà attuata secondo le direttive ed i metodi, ivi compreso quello distruttivo, stabiliti dai competenti osservatori per le malattie delle piante.

Art. 3.

Il dott. Giacomo Biagini, direttore centrale tecnico dei Servizi coltivazioni tabacchi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato è nominato commissario speciale per la lotta contro la peronospora tabacina a norma dell'art. 25 del regolamento citato nelle premesse.

Art. 4.

Per l'adempimento dei compiti assegnati, il commissario speciale per la lotta contro la peronospora tabacina ha facoltà di avvalersi della collaborazione degli osservatori per le malattie delle piante, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dei Consorzi di difesa contro le malattie delle piante.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1962

Il Ministro: RUMOR

(2322)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1962.
Modifica alla tabella « Esport ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1961, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 1961, n. 222, relativo alla nuova tabella « Esport » e successiva modifica;

Considerato che — in relazione alle disposizioni del Trattato di Roma, concernenti le restrizioni all'esportazione fra gli Stati membri — la Commissione della CEE ha raccomandato l'adozione di misure comunitarie dirette ad evitare che le disparità attualmente esistenti nei regimi di esportazione di taluni metalli non ferrosi provochino deviazioni di traffico e, per tal motivo, difficoltà economiche tra gli Stati membri;

Ritenuta la necessità di includere nella tabella « Esport » i predetti metalli non ferrosi;

Decreta:

Articolo unico.

Nell'elenco delle merci annesso al decreto ministeriale 3 agosto 1961, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 1961, n. 222, sono inserite le seguenti voci doganali:

ex 26.03 Ceneri e residui di rame e sue leghe
ex 74.01 Cascami e rottami di rame e sue leghe
76.01 B Cascami e rottami di alluminio
78.01 B Cascami e rottami di piombo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 aprile 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(2377)

DECRETO PREFETTIZIO 26 marzo 1962.
Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Vercelli.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'Ufficio medico legale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità conformemente al disposto dell'art. 12 del precitato decreto presidenziale che reca nuove norme circa la composizione di tale consesso;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Vercelli, per il triennio 1962-64, risulta composto come segue:

il presidente, il prefetto;
il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del Tribunale di Vercelli;
l'ingegnere capo del Genio civile;
il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado residente a Vercelli;
l'ufficiale sanitario del Comune capoluogo;
Monti dott. Dante, medico condotto;
De Lellis dott. Vittorino, direttore sezione medica micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Lorenzola prof. Franco, direttore sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Monti dott. ing. Piero, presidente dell'Ospedale maggiore degli infermi di Vercelli;
Cioffari prof. Angelo, direttore sanitario dell'Ospedale maggiore degli infermi di Vercelli;
Cionini prof. Aldo, primario medico dell'Ospedale degli infermi di Biella;
Severino prof. Agrippino, primario chirurgo dell'Ospedale di Borgosesia;
Omodei Zorini dott. Giuseppe, primario ostetrico dell'Ospedale di Varallo;
Zancan prof. Bernardo, primario medico dell'Ospedale maggiore degli infermi di Vercelli;
Lattes prof. Emilio, primario pediatra dell'Ospedale maggiore degli infermi di Vercelli;
Canetti ing. Fernando, esperto in ingegneria sanitaria urbanistica e in edilizia ospedaliera;
Lace ing. Carlo, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
Maffioli avv. Franco, esperto in materia amministrativa;
Bertini prof. Giovanni, rappresentante dell'Ordine dei medici;
Simonelli dott. Sergio, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
Salvetti dott. Roberto, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;
Garavaglia Maddalena, rappresentante dell'Ordine delle ostetriche;
Bertacco Albina, rappresentante del Collegio provinciale delle infermiere professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia;
Montenovi dott. Alvaro, rappres.te dell'I.N.P.S.;
Balbiano dott. Walter, rappres.te dell'I.N.A.I.L.;
Vecchi dott. Emilio, rappresentante dell'I.N.A.M.
Armonico dott. Armando, consigliere addetto all'Ufficio del medico provinciale di Pavia, segretario.

Vercelli, addì 26 marzo 1962

Il prefetto: BENIGNI

(2318)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1962, registro n. 9 Interno, foglio n. 148, l'Amministrazione comunale di Randazzo (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2363)

Autorizzazione al comune di Arzachena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1962, registro n. 9 Interno, foglio n. 154, l'Amministrazione comunale di Arzachena (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2364)

Autorizzazione al comune di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1962, registro n. 9 Interno, foglio n. 142, l'Amministrazione comunale di Giugliano in Campania (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 135.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2367)

Autorizzazione al comune di Sambuca di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1962, registro n. 9 Interno, foglio n. 145, l'Amministrazione comunale di Sambuca di Sicilia (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 22.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2370)

Autorizzazione al comune di Fabriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1962, registro n. 9 Interno, foglio n. 141, l'Amministrazione comunale di Fabriano (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2369)

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1962, registro n. 9 Interno, foglio n. 146, l'Amministrazione comunale di Mola di Bari (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 58.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2368)

Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1962, registro n. 9 Interno, foglio n. 143, l'Amministrazione comunale di Velletri (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 232.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2366)

Autorizzazione al comune di Padria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1962, registro n. 9 Interno, foglio n. 152, l'Amministrazione comunale di Padria (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2365)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto internazionale » presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di « Diritto internazionale » cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2399)

Vacanza delle cattedre di « Ragioneria generale ed applicata », « Statistica », « Economia politica » e di « Diritto del lavoro » nella Facoltà di economia e commercio della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1. Ragioneria generale ed applicata (raddoppiamento);
2. Statistica (raddoppiamento);
3. Economia politica (raddoppiamento);
4. Diritto del lavoro.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2400)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1962, registro n. 6, foglio n. 88, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal dott. Firminio Giraldi avverso la comunicazione in data 31 gennaio 1959, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cosenza respingeva la sua richiesta di collocamento nel ruolo aggiunto della carriera direttiva.

(2287)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riduzione di superficie di zona venatoria

Con decreto ministeriale 6 aprile 1962, la zona di Santa Margherita Staffora e Pregola (Pavia), di cui al decreto ministeriale 13 agosto 1960, dell'estensione di ettari 6.150, preclusa all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, viene ridotta alla superficie di ettari 5.953 e delimitata dai seguenti confini:

nord: torrente Montagnola, frazione Valformosa e Bradello, Brallo, Prato del Lago;
est: confine piacentino;
sud: confine piacentino;
ovest: confine alessandrino, Costa Bonojolo, torrente Staffora.

(2325)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 17 aprile 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,59	620,60	620,58	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	590,85	590,80	591 —	590,85	590,25	590,87	590,90	590,90	590,85	590,90
Fr. Sv.	143,02	142,92	142,905	142,92	142,85	143,03	142,93	143 —	143,02	142,98
Kr. D	90,03	90,04	90,05	90,085	90 —	90,03	90,07	90,05	90,03	90 —
Kr. N.	87,12	87,10	87,13	87,14	87,05	87,11	87,125	87,10	87,12	87,10
Kr. Sv.	120,70	120,68	120,68	120,68	120,60	120,69	120,64	120,65	120,70	120,70
Fol.	172,41	172,40	172,385	172,41	172,35	171,40	172,405	172,45	172,41	172,40
Fr. B.	12,46	12,462	12,4650	12,465	12,46	12,46	12,465	12,47	12,46	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,66	126,665	126,60	126,66	126,655	126,65	126,66	126,66
Lst.	1747,12	1747,50	1747,30	1747,45	1746,75	1747,16	1747,40	1747 —	1747,12	1747,30
Dm. occ.	155,23	155,21	155,20	155,195	155,20	155,23	155,19	155,20	155,23	155,20
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,055	24,05	24 —	24,05	24,049	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,78	21,77	21,80	21,79	21,80	21,77	21,785	21,78	21,78	21,78

Media dei titoli del 17 aprile 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,35
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	101 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,625
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 aprile 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	590,875
1 Franco svizzero	142,925
1 Corona danese	90,077
1 Corona norvegese	87,132
1 Corona svedese	120,66
1 Fiorino olandese	172,407
1 Franco belga	12,465
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1747,425
1 Marco germanico	155,192
1 Scellino austriaco	24,049
1 Escudo port.	21,787

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Trampuz Marcello;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al signor Trampuz Marcello, nato a Gorizia addì 23 aprile 1900, residente a Gorizia, Borgo Castello n. 13, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Trampuz » in « Trampus ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Durli Alma, nata a Bagnaria Arsa (Udine) il 4 novembre 1916.

Gorizia, addì 5 aprile 1962

Il prefetto: NITRI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Zgavc Giovanni;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge azidetto:

Decreta:

Al signor Zgavc Giovanni, nato a Budagne (Vipacco) addì 28 febbraio 1913, residente a Gorizia, via Garzarolli n. 141, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Zgavc » in « Zgavi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Repic Giovanna, nata a Verpogliano (Vipacco) il 24 luglio 1919.

Gorizia, addì 5 aprile 1962

Il prefetto: NITRI

(2314)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, di uno dei titoli di studio qui sotto indicati:

laurea in giurisprudenza conseguita presso una delle Università italiane;

laurea rilasciata da una delle Facoltà di economia e commercio o da uno degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara o laurea in scienze politiche e amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma o presso la scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

laurea in scienze coloniali conseguita nell'Istituto universitario orientale di Napoli;

laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata, od abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto a 45 anni;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39;

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467; per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero — Direzione generale affari generali e personale — Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla involumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio milifare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quello dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e degli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data nan anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6.

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale,
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare

n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298), dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera f) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104;

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera q), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'Autorità militare.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

La prova orale avrà luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma di esame

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Diritto civile e commerciale.

Parte seconda:

Diritto amministrativo.

Diritto penale (parte generale) con particolare riguardo al contenzioso penale tributario.

Parte terza:

Economia politica e scienza delle finanze.

Diritto tributario.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni di diritto costituzionale;

nozioni di diritto processuale civile e penale;

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni di statistica.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1962
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 267. — BENNATI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a n. . . . posti di . . . .

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza.

. . lì, . . . 19 .

Firma

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, operaio di ruolo dello Stato.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1767)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a duecentocinquanta posti di preside nelle scuole medie.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª, n. 9 del 1° marzo 1962, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria del concorso per titoli ed esami a duecentocinquanta posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1959.

(2300)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la nota n. 5279 del 18 maggio 1961, con la quale la Amministrazione del comune di Lipari chiede che sia provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso interno per titoli, per la copertura del posto di ostetrica condotta, della frazione Canneto;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della Provincia e delle Amministrazioni interessate;

Viste le norme del capitolato di condotta ostetrica del comune di Lipari;

Visto l'art. 50 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso citato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Rizzo dott. Antonino, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Giustolisi dott. Giovanni, medico provinciale;
Vitale ing. Francesco, sindaco del comune di Lipari;
Calapà prof. Felice, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Calatozzolo dott. Natale, specialista in ostetricia e ginecologia;
Revello Onorina, ostetrica condotta.

Segretario:

Barbera dott. Pietro, direttore di sezione, in servizio presso la prefettura di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 27 marzo 1962

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(2308)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.